



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°220 del 4/01/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 13 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATALANO STEFANO, CIRILLI SIMONE E D'ALESSANDRO MAURIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018

(Gara: DINAMO ROMA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.198 del 14/12/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Dinamo Roma proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe. In via preliminare è opportuno evidenziare che l'atto difensivo della Dinamo Roma risulta inammissibile relativamente alla sanzione della perdita della gara in quanto ai sensi dell'art. 46 del CGS in quanto la società reclamante non ha provveduto ad inviare il reclamo all'altra società coinvolta.

Risulta altresì inammissibile anche il punto relativo alle sanzioni inflitte ai calciatori in quanto ai sensi dell'art. 45 del CGS non sono impugnabili le squalifiche a carico di calciatori fino a due giornate.

Pertanto il reclamo della Dinamo Roma verrà esaminato nel merito esclusivamente per la sanzione della ammenda di € 150,00.

La società reclamante sul punto sottolinea che non sussistevano motivi tali da giustificare una tale ammenda in quanto tutti i dirigenti presenti al campo ed in lista gara nonché il pubblico presente non ha posto in essere o tentato di porre in essere comportamenti meritevoli di sanzione, specificando altresì come invece tutto si sia svolto nella massima serenità e collaborazione.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo ritiene che l'ammenda debba essere depennata in quanto non sussistono i presupposti per essere applicata.

Il direttore di gara nel proprio referto non ha segnalato nulla a carico di dirigenti e pubblico che possa giustificare l'adozione di un tale provvedimento.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori CATALANO Stefano, CIRILLI Simone e D'ALESSANDRO Maurizio, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il reclamo, depennando l'ammenda di Euro 150,00.

La tassa reclamo va restituita.

AAAAAAAAAAAA

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 20 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAIOLA ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DEL 4/12/2018

(Gara: SORA CALCIO - LATINA S. SERMONETA FC del 2/12/2018 - Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

Ritenuto che le espressioni offensive e le pesanti minacce rivolte all'Arbitro non sono state accompagnate da alcun gesto o atteggiamento di natura minacciosa;

che pertanto la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore FAIOLA Alessandro a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO
ZACCAGNINI

**RICORSO DELL'ALLENATORE CICCARELLI GIULIANO (A.S.D. REATE UNITED FC)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON
C.U. N.38 LND DEL 6/12/2018
(Gara: SPORTING CORVARO – REATE UNITED dell'1/12/2018 – Campionato di Terza
Categoria di Rieti)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società A.S.D. Reate United reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il comunicato ufficiale n.38 del 06.12.2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti, così come realmente verificatesi nel corso della gara.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, osserva che ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. b del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il quale prevede espressamente che non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, le squalifiche per i tecnici fino ad un mese, come nel caso di specie;

Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO I PROVVEDIMENTI
DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI
LEONARDO FINO AL 10/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 C5 DEL 5/12/2018
(Gara: REAL PALOMBARA 1923 – EPIRO CALCIO A 5 del 24/11/2018 – Campionato di Calcio
a 5 Serie D Maschile Roma)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società A.S.D. Real Palombara 1923 reclama le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 51 del 05/12/2018;
esaminati gli atti ufficiali;

considerato che non possono ritenersi assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno dell'invocato annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte alla società Real Palombara 1923.

In effetti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – emerge una versione dei fatti che smentisce pienamente la ricostruzione fattuale fornita dalla reclamante.

Il rapporto del Direttore di gara dà, infatti, conto delle offese e degli insulti a sfondo razziale rivolti dal pubblico di casa all'indirizzo dell'Arbitro, con la conseguenza che appare del tutto congrua l'ammenda di Euro 500,00 inflitta alla Società Real Palombara per la condotta discriminatoria posta in essere.

Parimenti congrua risulta, altresì, l'inibizione fino al 10.01.2019 irrogata nei confronti del Dirigente Sig. Angelini Leonardo, per non aver quest'ultimo attuato le misure atte ad evitare che alcuni tifosi della squadra ospitante accedessero nella zona antistante gli spogliatoi e ponessero, così, in essere, nei confronti dell'Arbitro, ulteriori insulti ed atteggiamenti intimidatori.

Tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPARI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI MARCO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 6/12/2018

(Gara: ATLETICO CAPRANICA – BARBARANO ROMANO dell'1/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La società Barbarano Romano ha inoltrato tempestivo e rituale reclamo avverso le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe.

La reclamante contesta integralmente la ricostruzione dei fatti operata nel referto dal direttore di gara, sostenendo che la sospensione della gara vada addebitata alla società avversaria ed alla presenza indebita di un estraneo che, penetrato in campo, insultava i minacciava i propri calciatori; contestava inoltre qualsiasi atteggiamento aggressivo dei propri tesserati nei confronti dell'arbitro. Il reclamo è infondato relativamente alle decisioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo in merito agli occorsi che hanno portato alla sospensione della gara.

Infatti queste sono pienamente conformi a quanto riportato nel referto che costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata ed il reclamo non scalfisce minimamente in termini di adeguatezza e ragionevolezza quanto ivi riportato.

La sospensione della gara è stata causata da un atteggiamento gravemente minaccioso ed intimidatorio adottato da due calciatori della società reclamante e la decisione adottata dall'Arbitro appare adeguata agli occorsi e non censurabile, così come sono conformi a giustizia le squalifiche adottate nei confronti dei tesserati che hanno adottato il comportamento appena ricordato, con l'aggravante per il Campari che ha anche posto in atto un comportamento invasivo e che ha causato anche un dolore di piccola intensità alla vittima.

Va invece rivista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comunicato ufficiale n. 104 del 17-12-2014 in quanto il comportamento del tesserato Campari non appare connotato da violenza ma va ricondotto nell'ambito di un'accesa protesta che, pur altamente censurabile, non comporta l'applicazione delle sanzioni accessorie ricordate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, annullando l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n°104 del 17/12/2014, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

Publicato in Roma il 4 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli